

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA
RISCOSSIONE**

CARICHI DEFINIBILI	Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
SOMME NON DOVUTE	- sanzioni - interessi di mora - sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali
SOMME DOVUTE	- capitale - interessi - aggio - spese per le procedure esecutive - spese di notifica
MODALITA' DI VERSAMENTO	- in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019 - nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019
INTERESSI DOVUTI NEL CASO DI PAGAMENTO RATEALE	Al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° agosto 2019
MODALITA' DI ADESIONE	Presentazione di apposita dichiarazione (mod. DA – 2018) entro il 30 aprile 2019
CONTENUTO DICHIARAZIONE DI ADESIONE	- scelta del numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento - impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali si chiede la definizione agevolata
CONSEGUENZE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE (sui soli carichi definibili)	- i giudizi pendenti sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute; - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; - sono sospesi, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; - non possono essere avviate nuove procedure esecutive; - non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; - il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28 ter e 48 bis del DPR. n. 602/1973.
COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE	Entro il 30 giugno 2019
CONSEGUENZE DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; - i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero; - il pagamento non può più essere rateizzato
	- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei

DEBITI NON DEFINIBILI	Conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna; - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali
DEFINIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	Si definiscono i soli interessi
CONSEGUENZE SUI DEBITI GIA' OGGETTO DI ROTTAMAZIONE <i>BIS</i>	Per i debitori che provvederanno, entro il termine differito del 7 dicembre 2018, all'integrale pagamento delle prime rate previste dalla rottamazione <i>bis</i> (rate di luglio, settembre e ottobre 2018), è previsto il differimento automatico del versamento delle restanti somme alle condizioni di cui alla rottamazione <i>ter</i> (10 rate in 5 anni). Su tali somme sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.
ULTERIORI DEBITI DEFINIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dai debitori; - debiti relativi a carichi già oggetto di prima rottamazione (quella cioè introdotta dall'art. 6 del D.l. n. 193/2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 225/2016) per i quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; - debiti relativi a carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016, già oggetto di rottamazione <i>bis</i> (quella cioè introdotta dall'art. 1 del D.l. n. 148/2017, conv. con modificazioni dalla l. n. 172/2017), per i quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento della rata unica con scadenza 31/07/2018.